



SCUOLA ALTA  
FORMAZIONE  
AMBIENTALE

ARPA  
u m b r i a

agenzia regionale  
per la protezione  
ambientale

# Procedimenti autorizzativi “caso per caso” di impianti di recupero inerti: *esperienze e prospettive*

*Ing. Francesco Cinti - ARPA Umbria  
Resp. Green Deal e Transizione Ecologica  
Tel. 075-51596524 - [f.cinti@arpa.umbria.it](mailto:f.cinti@arpa.umbria.it)*

# Cos'è un Eow? (art. 184-ter comma 1)

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- 2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- 3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

# REGOLAMENTI EUROPEI

Regolamento 333/2011  
Metalli: ferro e alluminio



Regolamento 1179/2012  
Vetro



Regolamento 715/2013  
Rame



Regolamento 1009/2019  
Fertilizzanti

# DECRETI LEGISLATIVI ITALIANI



**DM 22/2013**  
**CSS -**  
**Combustibili da**  
**rifiuti**



**DM 62/2019**  
**PAP - prodotti**  
**assorbenti per la**  
**persona**



**DM 69/2018**  
**Fresato**




**DM 188/2020**  
**Carta**

**DM 78/2020**  
**PFU**



# DECRETI LEGISLATIVI ITALIANI

**DM 152/2022**  
**Inerti da costruzione e**  
**demolizione**



**DM 127/2024**  
**Inerti**



# Schema regolamenti - decreti



INPUT

Rifiuti ammissibili



Procedure  
di accettazione




PROCESSO

Operazioni e  
procedure di recupero



OUTPUT

Procedure di verifica



Requisiti tecnici prestazionali ed ambientali dell'EoW

Dichiarazione di Conformità



# Autorizzazioni «caso per caso»

Il D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 ha introdotto un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, nell'ambito delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e AIA per lo svolgimento delle operazioni di recupero, rilasciate o rinnovate caso per caso secondo il comma 3 dell'art. 184-ter, ovvero in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (regolamenti comunitari o decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto).


Il parere è finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184-ter e ai criteri dettagliati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo

## Criteri (art. 184-ter comma 3)

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

# Autorizzazioni «caso per caso»

ARPA/APPA/ISPRA  
deve redigere un  
parere (tecnico)  
obbligatorio e  
vincolante, valuta le  
**condizioni** e  
definisce i **criteri**  
**dettagliati**  
dello/degli specifici  
EoW per cui il  
proponente fa  
istanza di  
autorizzazione



Linee Guida per  
l'applicazione  
della disciplina  
End of Waste di  
cui all'art. 184 ter  
comma 3 ter del  
D.Lgs. 152/2006.  
Revisione Gennaio  
2022

Forniscono elementi utili alla realizzazione  
di un sistema comune ed omogeneo per la  
valutazione istruttoria ai fini del rilascio del  
parere «caso per caso»

# Autorizzazioni «caso per caso»

La tabella 4.1 sintetizza gli aspetti da analizzare in fase di istruttoria tecnica per la predisposizione del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c.3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>2</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	a)	Definire l'uso o gli usi specifici della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere indicati i potenziali utilizzi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione dettagliata dell'uso specifico previsto per l'EoW (ad es. processo, funzione, fase del processo in cui viene sostituita la materia prima e individuazione della materia prima o oggetto sostituiti).</li> <li>Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontando le stesse con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c).</li> <li>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</li> </ol>	È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa individuare in modo certo e univoco come sarà reimpiegato l'EoW nella successiva fase di utilizzo e quale materia prima viene sostituita	<p><b>Sezione “Condizioni” – lett a)</b></p> <p>Descrizione dell'/degli uso/i ammesso/i per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, e, se previste, le fasi del processo produttivo in cui viene utilizzata/o.</p> <p>Nel caso di attività sperimentale (art. 211) di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere gli utilizzi possibili.</p>
	La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici				

# Autorizzazioni «caso per caso»

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>3</sup>		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
Criteri dettagliati	<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.</p> <p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per i rifiuti identificati con un codice dell'elenco europeo XXY99 è necessario, inoltre, che sia presentata una completa descrizione delle caratteristiche del rifiuto e del processo che lo ha generato</p>	<p>L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di individuare tutte le tipologie di rifiuto ammissibili per la produzione dello specifico EoW proposto, compresi gli eventuali inquinanti da sottoporre a verifica in ingresso e le eventuali caratteristiche merceologiche/ chimiche dei rifiuti stessi. Si suggerisce di accettare i codici XXY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare</p>	<p><b>Sezione "Criteri dettagliati" – lett a)</b> Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero, evidenziando le caratteristiche merceologiche/chimiche del rifiuto. Se pertinente indicare i limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno descritte dettagliatamente le specifiche tipologie di rifiuto richieste dal proponente, e, se assentite, le relative caratteristiche chimico- fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>

# Riferimenti tecnici e ambientali



DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05



Normative europee e regolamenti nazionali specifici



Norme tecniche di prodotto europee/nazionali o internazionali



Criteri EoW adottati da altre regioni o europei



Autorizzazioni già rilasciate per processi di recupero analoghi

# Autorizzazioni «caso per caso» impianti recupero rifiuti inerti

Il DL 77/2021 introduce  
procedura di rilascio dei  
provvedimenti autorizzativi End  
of Waste **caso per caso**

2021

Rilascio del parere «caso per caso» di autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e AIA di TUTTI impianti di recupero rifiuti inerti

DM 05/02/98: Allegato C  
della circolare del Ministero  
dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio 15 luglio 2005,  
n. UL/2005/5205

Bozza DM 152/2022  
Idoneità tecnica ai sensi  
delle UNI

# Autorizzazioni «caso per caso» impianti recupero rifiuti inerti

Il DL 77/2021 introduce  
procedura di rilascio dei  
provvedimenti autorizzativi End  
of Waste caso per caso

DM 152/2022  
1° DM recupero inerti

2021

2022

Rilascio del parere «caso per caso»  
di autorizzazioni di cui agli articoli  
208, 209 e 211 e AIA di impianti di  
recupero rifiuti inerti in parziale o  
totale difformità del DM 152/22

rifiuti non elencati

scopi specifici  
differenti

Assenza ISO 9001



# Autorizzazioni «caso per caso» impianti recupero rifiuti inerti

Il DL 77/2021 introduce  
procedura di rilascio dei  
provvedimenti autorizzativi End  
of Waste caso per caso

DM 152/2022  
1° DM recupero inerti

DM 127/2024  
2° DM recupero inerti

2021

2022

2024

?

# DM 127/2024 - Art 1, comma 2

Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo:



«caso per caso»

# Autorizzazioni «caso per caso» impianti recupero rifiuti inerti

Il DL 77/2021 introduce  
procedura di rilascio dei  
provvedimenti autorizzativi End  
of Waste caso per caso

DM 152/2022  
1° DM recupero inerti

DM 127/2024  
2° DM recupero inerti

2021

2022

2024

Rilascio del parere «caso per caso»  
di autorizzazioni di cui agli articoli  
208, 209 e 211 e AIA di impianti di  
recupero rifiuti inerti in parziale o  
totale difformità del DM 127/24

rifiuti non elencati

scopi specifici  
differenti

# Autorizzazione «caso per caso» Tajojarvi

DM 127/2024  
Inerti

EER 10 02 01  
«rifiuti del  
trattamento delle  
scorie»



«caso per caso»

Linee guida per la gestione delle scorie  
nere di acciaieria a forno elettrico



# Autorizzazione «caso per caso» Tajojarvi

EER 10 02 01  
«rifiuti del  
trattamento delle  
scorie»

Stagionatura rifiuto  
(solo aggregato)

R5

verifica delle  
caratteristiche chimico-  
fisiche e prestazionali  
filler e aggregati

## VERIFICHE AMBIENTALI

Test di cessione ai sensi  
Allegato 1 delle Linee Guida  
(Non dovuto nel caso di uso legato del filler e  
degli aggregati)

- No amianto, nitrati, solfati, cloruri e cianuri;
- Molibdeno limite 0,15 mg/l

## VERIFICHE TECNICHE

- Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali (Uni En 13043);
- Aggregati per calcestruzzo (Uni En 12620);
- Aggregati per malta (Uni En 13139);
- Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (Uni En 13242);
- Loppa d'altoforno granulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione (Uni En 15167-1)

# Grazie per l'attenzione

<https://www.arpa.umbria.it/pagine/end-of-waste>



SCUOLA ALTA  
FORMAZIONE  
AMBIENTALE

ARPA  
u m b r i a

agenzia regionale  
per la protezione  
ambientale

*Ing. Francesco Cinti - Resp. Green Deal e Transizione Ecologica  
tel. 075-51596524 - [f.cinti@arpa.umbria.it](mailto:f.cinti@arpa.umbria.it)*